

Articolo 25**(Modifiche alla legge regionale 24 luglio 2001, n. 22 (Norme per la valorizzazione del tempo libero e dell'educazione permanente degli adulti))**

1. All'articolo 6, comma 3, lettera b), della l.r. 22/2001 le parole "da un rappresentante per ciascuna Provincia;" sono sostituite dalle parole "da un rappresentante dell'UPI regionale;".
2. All'articolo 6, comma 3, lettera c), della l.r. 22/2001, le parole "tre esperti" sono sostituite dalle parole "due esperti".
3. Il comma 5 dell'articolo 6 e il comma 3 dell'articolo 19 della l.r. 22/2001 sono abrogati.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo producono i propri effetti a decorrere dal primo rinnovo del Comitato tecnico regionale per la valorizzazione del tempo libero.
5. La lettera g) del comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 22/2001 è soppressa.
6. Sono fatte salve le domande di contributo relative all'attività delle bande corali e musicali già presentate per l'anno 2008 alla Regione e alle Province, ai sensi dell'articolo 12 della l.r. 22/2001.